



**Tribunale di Piacenza**  
Sezione civile  
**Tribunale Fallimentare**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

*Dott. Marisella Gatti*

*Presidente*

*Dott. Antonino Fazio*

*Giudice*

*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

*Giudice relatore*

Sentite le parti all'udienza del 11/04/2022;  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**  
**AI SENSI DELL'ART. 173 L.F.**

**Premesso che:**

- il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art. 172 depositata in data 06/01/2022 ha segnalato l'esistenza di numerosi profili che assumono rilevanza anche ai sensi dell'art. 173 L.F.;
- la società SARGIANI SRL ha depositato, in data 09/02/2022 ed in data 23/02/2022 (ovverosia il giorno stesso dell'udienza fissata per l'adunanza dei creditori) note difensive contenenti modifiche ed integrazioni al piano;
- Come già specificato nel decreto di ammissione alla procedura, il sistema delineato dalla legge fallimentare prevede una verifica continua delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, mantenendo in capo al tribunale un potere di controllo, anche successivo alla ammissione, finalizzato alla persistenza di tutte le condizioni di ammissibilità<sup>1</sup>;
- Il Collegio *ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato;*<sup>2</sup>

**Rilevato che:**

Con riferimento al piano ed alla proposta depositati, a seguito degli accertamenti operati dal c.g. sono emerse numerose criticità:

---

<sup>1</sup> Cfr Tribunale Bergamo sez. II, 16/09/2020, n.132.

<sup>2</sup> Cass. civile, S.U., 23/01/2013, n. 1521



**1) L'attivo esposto nella proposta:**

la società SARGIANI, con le note difensive del 23/02/2022, ha esposto una sostanziale e decisiva modificazione della consistenza dell'attivo, rispetto a quanto originariamente prospettato nella proposta di concordato, tale da impattare in modo decisivo il giudizio di fattibilità rispetto alla proposta originaria<sup>3</sup>: in particolare, l'attivo è stato riqualificato in euro 1.725.144,69 a fronte della somma di euro 2.494.434,65 esposta nel piano di concordato depositato il 05/08/2021;

La rettifica dell'attivo si è resa necessaria anche in quanto nella ricostruzione operata dal Commissario sembrerebbe emergere una drastica riduzione dell'attivo concordatario (riquantificato in euro 1.761.730), potenzialmente idonea ad impattare in modo significativo sul piano, tanto da rendere non plausibile un soddisfacimento anche minimo di alcune delle classi di creditori;

Orbene, ritiene il Collegio che la distonia tra i diversi valori dell'attivo emersi in corso di procedura determini la valutazione che, fin dall'inizio, l'attivo concordatario non sia stato oggetto della necessaria e idonea esposizione, finendo così la situazione prospettata in sede di proposta e piano ad essere non conforme ai minimi standard di *disclosure* e di attendibilità richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato; infatti non è possibile per il debitore, ove rilevanti lacune nella classificazione e valutazione dell'attivo emergano per effetto degli accertamenti del c.g., "sanare" tali lacune semplicemente proponendo modifiche al piano di concordato, dovendosi ricordare che *"rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato"*<sup>4</sup>.

Orbene, ritiene il collegio che la incompiutezza e non adeguatezza della rappresentazione dell'attivo emerga dalla relazione del c.g., cui si rinvia integralmente per evitare inutili ripetizioni<sup>5</sup>, e sia corroborata anche dalle rettifiche "in corsa" operate dalla società debitrice, risolvendosi in una censurabile divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale; la drastica rivalutazione dell'attivo impatta addirittura sulla valutazione di (in)fattibilità del piano in quanto, come rilevato dal c.g., *"all'atto pratico l'attivo disponibile consentirebbe il pagamento integrale delle spese di procedura e di funzionamento, delle altre prededuzioni, dei privilegi ex art. 2751-bis, delle ipoteche giudiziali e del solo mutuo garantito da MCC, concludendo che "nulla verrebbe invece corrisposto ai creditori allocati nelle (ulteriori) quattro classi nelle quali sono stati suddivisi dal proponente, dal momento che il piano, per rispettare le previsioni di SARGIANI, difetta di oltre Euro 675.000,00 di liquidità."*

<sup>3</sup> Si rende quindi del tutto obsoleto il giudizio di fattibilità contenuto nella attestazione allegata alla proposta originaria;

<sup>4</sup> Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, n.25458

<sup>5</sup> Si ricorda, a titolo esemplificativo, che il c.g. ha dovuto operare una rivalutazione dei crediti da bilancio, esposti al solo valore nominale, senza che sulla concreta prospettiva di recupero degli stessi sia stata effettuata alcuna valutazione tanto da parte della società debitrice quanto dell'attestatore. Non vi è inoltre, tanto nel piano quanto nella attestazione, alcuna valutazione su potenziali azioni risarcitorie esperibili nell'ipotesi fallimentare per atti di *mala gestio* compiuti dagli amministratori della società (sul punto alcuna giurisprudenza di merito è chiara nel ritenere che tale circostanza integri una ipotesi ex art. 173 L.F., Cfr ad esempio Tribunale Milano sez. II, 03/11/2011).



## 2) La Classazione

Sul punto si rileva, sinteticamente, come nel corso della procedura sia sostanzialmente mutato il sistema della classi così come delineato originariamente in sede concordataria; oltre alla modifica (al ribasso) delle percentuali di soddisfacimento<sup>6</sup>, solo con la modifica del 23/02/2022 è stato inserito il credito vantato da Enti Locali per tributi, cui viene offerto il soddisfacimento al 40% (senza che sia nemmeno comprensibile come e dove tale credito trovasse collocazione nel sistema delle classi originariamente prospettato<sup>7</sup>); ne consegue che, dal punto di vista giuridico, la prospettazione delle classi nel piano e nella proposta era ed è insanabilmente viziata dalla mancata inclusione di un creditore, in quanto in forza del principio di universalità soggettiva che informa le procedure concorsuali non è ammissibile omettere l'indicazione di talune tipologie di crediti e, conseguentemente, non inserirle nelle necessarie classi, un volta che si opti per il sistema di classazione dei creditori ex art. 160, 1° comma, lett. c), L. Fall.) non potendo ammettersi, ancora una volta, che tale vizio venga sanato nelle more della procedura;

## 3) La Transazione fiscale:

Sul punto, il Collegio rileva che la transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. risulta viziata *ab origine* dalla inesatta quantificazione del credito erariale, sia in sede di proposta che di attestazione, seppur lo stesso sia stato oggetto di rituale certificazione da parte dell'agenzia fiscale: dalla comparazione fra la proposta di transazione fiscale/previdenziale e i dati rilevati dal c.g. e comunicato AGENZIA ENTRATE risulta che il debito fiscale complessivo necessariamente da includere nella proposta di transazione fiscale è pari a euro 838.548,79, mentre la proposta originaria della società era per euro 740.428,45; anche sul punto, quindi, l'inesatta rappresentazione del carico fiscale rende il piano *ab origine* non meritevole di ammissione;

In conclusione, ritiene il collegio che le criticità sopra esposte non permettano la prosecuzione della procedura di concordato, e che l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo debba essere revocata;

Valutata l'attività complessivamente dal Commissario Giudiziale, CESARE CARPENA, visti i parametri di cui al DM. 30/2012, tenuto conto che l'attività ha riguardato la fase di c.d. "pre concordato" ex art. 160, co 6, l.f., la fase di ammissione e adempimenti connessi (incuso il deposito del parere ex art. 172 L.F.), nonché l'udienza ex art. 173, in dispositivo viene direttamente liquidata la somma dovuta a titolo di compenso;

---

<sup>6</sup> Tanto che è argomentabile come le modifiche apportate al piano in corso di procedura, lungi dal costituire mere rettifiche o adeguamenti della proposta, danno al piano una portata talmente innovativa, in termini di fattibilità e livello di soddisfacimento dei creditori, da ritenere superata la rappresentazione fatta ai creditori con la proposta "originaria".

<sup>7</sup> Il CG sul punto rileva che il piano "omette completamente di determinare il debito per tributi locali limitandosi ad affermare che lo stesso, a prescindere dal proprio importo, dovrà considerarsi ricompreso nel fondo rischi, con soddisfacimento integrale, determinato nell'importo di Euro 80.000,00 a garanzia del pagamento dei debiti privilegiati non quantificati a piano."



**P.Q.M.**

visto l'art. 173, l.f.

- 1) **Revoca** l'ammissione alla procedura di concordato preventivo dall'impresa SARGIANI SRL [C.F. 00883610156];
- 2) **Liquida** in favore del Commissario Giudiziale la somma di euro 40.000, a titolo di compenso, oltre accessori come per legge, autorizzando il relativo prelievo dal conto della procedura;

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 11/04/2022.

Il Giudice Estensore  
*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

Il Presidente  
*Dott. Marisella Gatti*